

COMUNE DI CENTO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ALLEGATI "A" - "C"

Alla deliberazione nr. Del

REGOLAMENTO DEI MERCATI e REGOLAMENTO DELLE FIERE

REGOLAMENTO DEI MERCATI	5
ALLEGATO "A"	5
ART. 1	5
OGGETTO E CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI	5
ART. 2	5
INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI ESISTENTI	5
ART. 3	8
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO	8
ART. 4	9
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO	9
ART.5	10
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)	10
<i>(punto 2, lett. a), Deliberazione Regionale n. 1368/99)</i>	10
ART.6	10
SCAMBIO DI POSTEGGI	10
ART.7	10
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO	10
ART.8	11
SUBINGRESSO	11
ART.9	11
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	11
ART. 10	12
TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO	12
ART.11	12
ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTI NON OCCUPATI	12
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI	12
ART. 12	13
RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI	13
ART. 13	14
ASSENZE	14
ART. 14	14
POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI	14
ART. 15	14
CIRCOLAZIONE STRADALE	14
ART. 16	15

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	15
ART. 17	15
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA	15
ART. 18	16
NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA	16
ART. 19	16
SANZIONI	16
ART. 20 COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO	17
ART. 21	17
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO	17
REGOLAMENTO DELLE FIERE - ALLEGATO "C"	
ART. 1	18
OGGETTO E TIPOLOGIA DELLE FIERE	18
ART.2	18
DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE	18
ART. 3	18
INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE ESISTENTI	18
ART. 4	19
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO	19
ART. 5	19
ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AD OPERATORI SU AREA PUBBLICA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	19
ART.6	20
ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI	20
ART.7	20
PARTECIPAZIONE AL BANDO	20
ART.8	20
CONTENUTI DEL BANDO	20
ART.9	20
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEI NON TITOLARI DI CONCESSIONE DECENNALE	20
ART.10	21
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI O COMUNQUE NON ASSEGNATI	21
ART.11	22
REGISTRO DELLA FIERA :	22
GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E PARTECIPANTI ALLA FIERA	22
ART.12	22
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)	22

ART.13	23
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO	23
ART.14	23
SUBINGRESSO	23
ART.15	23
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO	23
ART. 16	24
CIRCOLAZIONE STRADALE	24
ART. 17	24
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	24
ART. 18	24
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA’ DI VENDITA	24
ART. 19	25
NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA	25
ART. 20	25
RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O	25
SPOSTAMENTO	25
ART. 21	26
SANZIONI	26
ART.22	26
NORME TRANSITORIE	26
ART. 23	26
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO	26

Avvertenza: per Associazioni, come da art. 7 c. 1 della L.R. 12/99, intendesi “Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale” (ANVA – FIVA) e dei Consumatori

REGOLAMENTO DEI MERCATI
ALLEGATO “A”
ART. 1
OGGETTO E CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche.
2. L'esercizio dell'attività nell'ambito del mercato è disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 N. 12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 N. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. I mercati sono così classificati:
 - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici (alimentare e non alimentare);
 - per specializzazioni merceologiche (ovvero le segmentazioni merceologiche interne ai settori);
 - per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;
4. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

ART. 2
INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI ESISTENTI

Mercato di Cento

Svolgimento: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: Giovedì

Aree interessate al Mercato: Via e Piazza Guercino, Viale e Piazzale Bonzagni

Tipologia : ordinario alimentare/ non alimentare

N. totale dei posteggi: 135 , per una superficie totale di mq. 4734

- Posteggi assegnati al settore alimentare: 17
- Posteggi assegnati al settore non alimentare: 118
- Posteggi riservati ai produttori agricoli (L.59/63): n. 2
-

Mercato di Renazzo

Svolgimento: annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: Lunedì

Aree interessate al Mercato: Piazza Ferruccio Lamborghini

Tipologia (ordinario): alimentare/ non alimentare

N. totale dei posteggi: 23, per una superficie totale di mq. 870

Posteggi assegnati al settore alimentare: 4

Posteggi assegnati al settore non alimentare: 19

Posteggi riservati ai produttori agricoli (L.59/63): n. 1

Si da atto che il posteggio n.3 viene soppresso perché inaccessibile dopo la ristrutturazione della piazza.

Mercato di Casumaro

Svolgimento: annuale
Cadenza: settimanale
Giornata di svolgimento: Sabato
Aree interessate al Mercato: Piazzale Donatori di Sangue
Tipologia (ordinario): alimentare/ non alimentare
N. totale dei posteggi: 11, per una superficie totale di mq. 285
Posteggi assegnati al settore alimentare: 4
Posteggi assegnati al settore non alimentare: 7
Posteggi riservati ai produttori agricoli (L.59/63): n. 1

Posteggio isolato di Via Ferrarese (di nuova istituzione)

Svolgimento: dal 01 Aprile al 30 Ottobre
Cadenza: settimanale
Giornata di svolgimento: Mercoledì , Venerdì, Sabato e Domenica
Tipologia (a merceologia esclusiva): alimentare
Specializzazione merceologica: S.A.B
N. 1 posteggio di m. 7 x m. 5 = mq. 35

Posteggio isolato di Piazzale Bonzagni (di nuova istituzione)

Svolgimento: dal 01 Dicembre al 30 Marzo (escluse le giornate di svolgimento del Carnevale di Cento)
Cadenza: settimanale
Giornata di svolgimento: Venerdì , Sabato e Domenica
Tipologia (a merceologia esclusiva): alimentare
Specializzazione merceologica: S.A.B
N. 1 posteggio di m. 7 x m. 5 = mq. 35

Posteggio isolato di Via Bologna (di nuova istituzione)

Svolgimento: dal 01 Ottobre al 30 Maggio
Cadenza: settimanale
Giornata di svolgimento: Venerdì , Sabato e Domenica
Tipologia (a merceologia esclusiva): alimentare
Specializzazione merceologica: S.A.B
N. 1 posteggio di m. 7 x m. 5 = mq. 35

Posteggio isolato di Via Armellini nei pressi del cimitero di Cento

Svolgimento: annuale
Cadenza: giornaliera
Tipologia (a merceologia esclusiva): non alimentare
Specializzazione merceologica: piante e fiori
N. 1 posteggio di mq. 20

Posteggio isolato di Via di Renazzo nei pressi del cimitero di Renazzo

Svolgimento: annuale
Cadenza: giornaliera
Tipologia (a merceologia esclusiva): non alimentare
Specializzazione merceologica: piante e fiori
N. 1 posteggio di mq. 20

Posteggio isolato di Via Armellini nei pressi del cimitero di Cento (di nuova istituzione)

Svolgimento: dal 30 Ottobre al 03 Novembre

Cadenza: giornaliera

Tipologia (a merceologia esclusiva): non alimentare

Specializzazione merceologica: piante e fiori

N. 1 posteggio di mq. 35

Posteggio isolato di Via Renazzo nei pressi del cimitero di Renazzo (di nuova istituzione)

Svolgimento: dal 30 Ottobre al 03 Novembre

Cadenza: giornaliera

Tipologia (a merceologia esclusiva): non alimentare

Specializzazione merceologica: piante e fiori

N. 1 posteggio di mq. 35

Posteggio isolato di Via Penzale nei pressi del cimitero di Penzale (di nuova istituzione)

Svolgimento: dal 30 Ottobre al 03 Novembre

Cadenza: giornaliera

Tipologia (a merceologia esclusiva): non alimentare

Specializzazione merceologica: piante e fiori

N. 1 posteggio di mq. 20

Posteggio isolato di Via Virgilio nei pressi del cimitero di Casumaro (di nuova istituzione)

Svolgimento: dal 30 Ottobre al 03 Novembre

Cadenza: giornaliera

Tipologia (a merceologia esclusiva): non alimentare

Specializzazione merceologica: piante e fiori

N. 1 posteggio di mq. 20

Posteggio isolato P.le Donatori di Sangue di Casumaro (di nuova istituzione)

Svolgimento: in occasione della Sagra della Lumaca dal 01 al 10 Agosto

Cadenza: giornaliera

Tipologia: (a merceologia esclusiva): alimentare e non alimentare

Specializzazione merceologica: /

N.1 posteggio mq.35

Posteggio isolato P.zza Lamborghini di Renazzo (di nuova istituzione)

Svolgimento: in occasione della Fiera delle Pere mese di Luglio

Cadenza: giornaliera

Tipologia: (a merceologia esclusiva): alimentare e non alimentare

Specializzazione merceologica: /

N.1 posteggio mq.35

Posteggio isolato presso il campo sportivo di XII Morelli (di nuova istituzione)

Svolgimento: in occasione della Sagra della SS.Trinità la domenica trascorsi 57 gg. dalla Pasqua

Cadenza: giornaliera

Tipologia: (a merceologia esclusiva): alimentare e non alimentare

Specializzazione merceologica: /

N.1 posteggio mq.35

Posteggio isolato presso il campo sportivo di Reno Centese (di nuova istituzione)

Svolgimento: in occasione della Sagra del Tortellino in dipendenza della data annualmente prefissata.

Cadenza: giornaliera

Tipologia: alimentare/non alimentare

Specializzazione merceologica: /

N.posteggio mq. 35

Posteggio isolato Via Bondenese di Buonacompra (di nuova istituzione)

Svolgimento: in occasione della Sagra della Salama da Sugo in dipendenza della data annualmente prefissata.

Cadenza: giornaliera

Tipologia: alimentare/non alimentare

Specializzazione merceologica: /

N. 1 posteggio mq. 35

Posteggio isolato presso il campo sportivo di Alberone (di nuova istituzione)

Svolgimento: in occasione della Sagra del Cotechino la terza decade di Agosto e la prima domenica di Settembre.

Cadenza: giornaliera

Tipologia: alimentare

Specializzazione merceologica: /

N. 1 posteggio mq. 35

Posteggio isolato di Pilastrello (di nuova istituzione)

Svolgimento: in occasione della Sagra dell'Anatra in dipendenza della data annualmente prefissata.

Cadenza: giornaliera

Tipologia: (a merceologia esclusiva): alimentare e non alimentare

Specializzazione merceologica: /

N.1 posteggio mq.35

ART. 3

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Entro il 30/11 di ogni anno verrà data comunicazione alle Associazioni di categoria delle eventuali concomitanze tra festività e date di svolgimento dei mercati non previste al successivo comma 2. Le Associazioni dovranno comunicare, entro i successivi 30 giorni sullo svolgimento o meno dei detti mercati.
2. Di norma, non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, 25 e 26 dicembre, nella domenica di Pasqua e il 15 agosto.
3. Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 28, co.12 D.Lgs.114/98).
4. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
 - a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,
 - b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio,

- c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio,
 - d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, previo consenso degli addetti alla vigilanza, e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori di mercato,
 - e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per poter accedere alle operazioni di cui al successivo art. 11.
5. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art. 6 L.R. 12/99); il Servizio competente, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

ART. 4 **AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO**

1. AUTORIZZAZIONE

- 1.1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in mercati, con utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Dirigente del Settore competente contestualmente al rilascio della concessione del posteggio.
 - 1.2. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1.1. può essere rilasciata soltanto a persone fisiche ed a società di persone regolarmente costituite secondo la normativa vigente.
 - 1.3. Ogni autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno. Non è possibile detenere in concessione, sullo stesso mercato, più di due posteggi.
- Le presenze maturate in un mercato che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.

2. CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- 2.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale per operare su area pubblica in un mercato, il Comune deve far pervenire alla Giunta regionale, dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare, con l'indicazione delle relative merceologie.
- 2.2. La Regione provvederà alla pubblicazione sul B.U.R. dei dati inviati dal Comune. In caso di discordanza, fanno fede i dati esposti nell'albo pretorio del Comune.
- 2.3. La domanda per la concessione dei posteggi può riferirsi a posteggi posti in mercati diversi dello stesso Comune. Può essere inviata a mezzo di lettera raccomandata AR oppure consegnata direttamente nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del bando sul B.U.R.. Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata AR o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente. Le domande devono essere conformi alle modalità indicate nel bando comunale, esposto all'albo pretorio. Il suddetto bando potrà essere inviato per conoscenza alle Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 2.4. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa debitamente documentata.
- 2.5. Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma precedente, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in

senso storico.

- 2.6. Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
- 2.7. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovabile.
- 2.8. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente ed al rispetto del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 2.9. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili e alle stesse non è dato ulteriore seguito.

ART.5

SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

(punto 2, lett. a), Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. Il Comune prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, co. 2.1., del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate dai concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre di ciascun anno.
2. Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato ovvero:
 - a) maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa (*documentata*);
 - b) maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa documentata.
4. Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai produttori agricoli.

ART.6

SCAMBIO DI POSTEGGI

(punto 2, lett. h), Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato compatibilmente con le dimensioni dei posteggi.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART.7

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

(punto 2, lett. i), Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. Il posteggio risultante non potrà comunque superare la superficie totale di 80 metri quadrati. Dovrà essere garantita la conservazione degli spazi operativi.
2. E' garantita la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio di cui al comma 1, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.
3. Con il rilascio della nuova concessione, vengono ritirate le precedenti.
4. Nel caso di cui al presente articolo, si dovranno equipare le scadenze delle singole concessioni.

5. E' facoltà dell'operatore mantenere distinte le aree di posteggio ed i relativi titoli autorizzatori.

ART.8
SUBINGRESSO

(art. 4 Legge Regionale n. 12/99)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio,
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la volta dell'autorizzazione sia per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del "de cuius" per sei mesi dalla data di apertura della successione (*circolare MICA n. 3467 del 28.05.1999*).
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi anche prima del conseguimento dei requisiti professionali.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario. Il trasferimento in gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.

ART.9
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
(art. 5 Legge Regionale n. 12/99)

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune, di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
 - c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori, a diciotto assenze per ciascun anno solare nei mercati annuali (ovvero, in caso di mercati di più breve durata, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato), fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare;
 - d) rinuncia all'autorizzazione.
2. Nei casi indicati al comma 1, lettere a) b) c), contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza della concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata.
3. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse,

all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area indicata dal Comune.

ART. 10

TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

(punto 7 lett. a) Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L.R.n.12/99 .
2. Presso il competente Servizio comunale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
 - b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.
 - c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione originaria del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa;
 - in subordine, a parità di anzianità, maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, documentata con le modalità dell'autocertificazione.
3. Il Comune qualora si avvalga della facoltà di riservare al massimo il 2% dei posteggi a merceologie specifiche, provvederà a stilare una apposita graduatoria nei modi previsti al comma 3.
4. Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui ai punti 1 e 2 sono depositate presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza

ART.11

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

(art. 28, co, 11, D.Lgs. n. 114/98 – punto 6 Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della L.R.n.12/99 .
2. I posteggi liberi in quanto non assegnati o non occupati dai rispettivi concessionari, vengono assegnati, giornalmente, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche presenti entro l'orario di cui al comma 3 dell'art.3 del presente Regolamento con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
3. L'assegnazione sarà fatta secondo l'apposita graduatoria degli spuntisti. Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (*art. 27 co. 1 lett. f) D.Lgs 114/98*).
4. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o al dante causa documentata.
5. In caso di ulteriore parità si seguono i criteri del sorteggio.

6. Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 sono depositate presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza
7. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
8. Le assegnazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico sanitari, con le dimensioni delle attrezzature degli operatori e con la possibilità di transito all'interno del mercato.
9. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e adeguato alle dimensioni del suo automarket/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
10. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
11. Nell'ambito del mercato:
 - l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
 - il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
 - il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare,
 - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.
11. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale che trimestralmente aggiorna le relative graduatorie .
12. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
13. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate.
14. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

ART. 12

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

(punto 7, lett. b) Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento, non temporaneo, parziale o totale dei posteggi, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità per la riassegnazione degli stessi. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico. Si ha la ristrutturazione totale qualora il numero dei posteggi interessati allo spostamento sia maggiore al 50% del totale dei posteggi
2. In caso di forza maggiore, per le manifestazioni promosse dall'Amministrazione o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte (ovvero singoli posteggi), può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. La Polizia Municipale individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. **Qualora la Fiera di San Biagio sia coincidente con il mercato, il mercato si sposta in via Santa Liberata.**
3. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di mercato e

compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

ART. 13 **ASSENZE**

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'ordinanza del Sindaco, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 10 qualora:
 - a) Venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni,
 - b) In caso di gravi intemperie che provochi l'inattività di oltre la metà degli operatori di mercato,
 - c) Si verifichi la mancata partecipazione a Mercati straordinari o che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate,
3. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante ma saranno calcolate separatamente in ragione di 1/3 delle presenze possibili.
4. Le assenze ingiustificate non dovranno essere superiori a **18** nel corso dell'anno solare.

ART. 14 **POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI** (art. 2, co. 4 e art. 6, co. 8 Legge Regionale n. 12/99)

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti, comporta il rilascio di una concessione decennale che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:
 - a) Permanente se è riferita all'intero anno solare,
 - b) Stagionale se relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.
2. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.
3. L'assegnazione del posteggio decennale (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 59/63 o dall'art. 19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione.
4. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge. Su richiesta degli organi di vigilanza dovranno esibire tale titolo o presentare autocertificazione sostitutiva.
5. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere prevalentemente prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al comma 5, o con autocertificazione.
6. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
7. Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche ed alla normativa specifica di settore.

ART. 15 **CIRCOLAZIONE STRADALE**

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante, a bordo di veicoli, è vietato per motivi di viabilità e sicurezza stradale:
 - a. Entro il raggio di **mt. 500** dalle zone dove si sta svolgendo il mercato;
 - b. Nel centro storico del Capoluogo compreso l'anello costituito dalle seguenti vie : Via I° Maggio, Via XXsettembre, Via XXV Aprile, Via Bologna (tratto dall'intersezione con Via XXV Aprile all'intersezione con Via IV Novembre – Via Giovannina) Via IV Novembre;
 - c. Lungo la SP066 (ex SS.255)in località Corporeo e sulle aree adiacenti l'intersezione tra Via Nuova (SP 06) e la suddetta SP066.
 - d. In qualunque altra via o piazza del territorio comunale in cui non esistono aree al di fuori della sede stradale che consentono la sosta in condizioni di sicurezza, del veicolo utilizzato dal commerciante e degli eventuali clienti.
 - e. Nelle aree di pertinenza dei distributori stradali di carburanti .
2. Nelle zone dove si svolge il mercato è vietata qualsiasi forma di commercio in forma itinerante.
3. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, può essere effettuato con sosta limitata al tempo strettamente necessario a servire la clientela con un limite massimo di un'ora.

ART. 16
SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio, se concesso.
3. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio, se possibile, oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
4. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 17
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore .
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le vendite inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.

7. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
8. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
9. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
10. Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi.
11. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi sorpresa.
12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
13. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.
14. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
15. Durante lo svolgimento del mercato il commerciante è tenuto a mantenere un comportamento idoneo alla attività posta in essere e ad evitare manifestazioni di inciviltà nei confronti degli addetti alla vigilanza, della clientela o di altri commercianti. Tali comportamenti determineranno la sospensione dell'attività da una a quattro giornate di mercato.
16. Durante l'orario di vendita è vietato occupare le corsie di transito con veicoli, merci o attrezzature.

ART. 18
NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA
(art. 28, co. 8 D.Lgs. n. 114/98)

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
4. **L'operatore dovrà detenere sul posteggio (sia del settore merceologico alimentare sia del settore merceologico non alimentare) un estintore a polvere di almeno Kg. 3 o, in alternativa, due estintori per complessivi Kg. 3 almeno, omologati e regolarmente revisionati.**

ART. 19
SANZIONI
(art. 29, co. 3, D.Lgs. n. 114/98)

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98, le violazioni al presente Regolamento sono punite ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale nr.51 Del 01/08/01, con la procedura di cui alla Legge n. 689/81 e successive modificazioni.
2. Il mancato pagamento di tributi e canoni locali, entro 90 giorni dalla scadenza di ogni singola rata prevista dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 c.7 della L.R.12/99 (Consorzi fra operatori) o altri soggetti esterni ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, oltre alle previste sanzioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

ART. 20 COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO

1. In ogni mercato è costituito un Comitato di mercato composto da:
 - Due rappresentanti dei concessionari di mercato di cui uno del settore alimentare indicati dalle Associazioni
 - Due indicati dalle Associazioni degli operatori
2. Il Comitato ha il compito di:
 - Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato
 - Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato
 - Decidere in caso di maltempo sullo svolgimento del mercato e sui casi in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria
3. Il Comitato dura in carica tre anni.

ART. 21

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

(art. 6, co. 7, Legge Regionale n. 12/99)

1. Ai Consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51% degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un mercato o ad altri soggetti esterni, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di un apposito schema di convenzione che, nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte del Comune con successivo e separato provvedimento.

ALLEGATO "C"
REGOLAMENTO DELLE FIERE

Avvertenza: per Associazioni, come da art. 7 c. 1 della L.R. 12/99, intendesi "Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale" (ANVA – FIVA) e dei Consumatori

ART. 1
OGGETTO E TIPOLOGIA DELLE FIERE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle fiere.
2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia;
3. Le fiere, sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n.12/99, sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati per:
 - settori merceologici (alimentare e non alimentare),
 - per specializzazioni merceologiche (ovvero le segmentazioni merceologiche interne ai settori),
 - per settori e per specializzazioni merceologiche,
 - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
4. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 3, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
5. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

ART. 2
DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE

1. Nelle fiere straordinarie, di cui all'art. 1 comma 3 lett. c) del presente Regolamento, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui agli artt.9 e 10, e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale, sempre che si provveda alla loro definitiva istituzione.

ART. 3
INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE ESISTENTI

FIERE ORDINARIE (art. 6, comma 1, lett. a), L.R. n. 12/99)

Nel Capoluogo:

- In occasione della festività del Santo Patrono **Fiera di San Biagio il 03 Febbraio di ogni anno** .
L'area su cui si svolge la manifestazione è individuata nelle seguenti strade comunali: Via Guercino, Piazza Guercino, P.le Rocca, Viale e Piazzale Bonzagni, Via Marescalca. L'area suddetta viene suddivisa in n. 187 posteggi da destinare esclusivamente ad esercenti il commercio su aree pubbliche.

- In occasione delle **Festività di Natale**, nel corso delle due domeniche che precedono il Natale .
L'area su cui si svolge la manifestazione è individuata nelle seguenti strade comunali: Via Guercino, Piazza Guercino.
L'area suddetta viene suddivisa in n. 43 posteggi da destinare esclusivamente ad esercenti il commercio su aree pubbliche.
Ai fini dell'assegnazione dei posteggi saranno riconosciute le presenze maturate dai singoli commercianti che hanno partecipato ai mercati straordinari, tenuti sulla stessa area, negli anni precedenti.

ART. 4
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Gli orari di svolgimento della Fiera, sentite le Associazioni di categoria e sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 26/7/99, sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco (art. 28, comma 12, D.lgs.n.114/98).
2. In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni di categoria, il Sindaco, con apposita ordinanza, può modificare il giorno e gli orari di svolgimento della fiera.
3. Il Sindaco, sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima.

ART. 5
ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AD OPERATORI SU AREA PUBBLICA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1. I posteggi liberi all'interno della fiera da assegnare con concessione decennale, verranno comunicati alla Regione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente ed, apposito bando, verrà emanato per tale assegnazione.
2. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale avviene nel rispetto del settore merceologico, se previsto, e secondo una graduatoria effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Il maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera, sempre che riferibili ad una unica autorizzazione;
 - b) In caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa debitamente documentata.
3. Le presenze maturate nella fiera che hanno permesso l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente articolo e della relativa concessione decennale, sono azzerate all'atto del ritiro del nuovo titolo.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito della stessa fiera sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato seguito.

5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi della fiera;
 - b) per istituzione di una nuova fiera;è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
6. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate.

ART.6

ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi, mediante concessione decennale, è effettuata dopo l'emanazione di apposito bando in applicazione dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive alla fiera. Le presenze effettive alla fiera sono quelle risultate da apposita graduatoria depositata agli atti presso il competente Ufficio;
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività a sensi dell'art. 19 della legge 241/1990;
 - c) in caso di ulteriore parità, si applica il sorteggio.
2. Il numero dei posteggi riservati agli agricoltori non può essere superiore al 4% dei posteggi assegnati agli operatori della fiera alla data di entrata in vigore della L.R. 12/99, fatti salvi i diritti acquisiti.

ART.7

PARTECIPAZIONE AL BANDO

1. Il bando per l'assegnazione viene esposto all'Albo Pretorio del Comune ed è riferito ai posteggi da assegnare e di cui alla comunicazione inviata alla Regione al fine della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. Il suddetto bando potrà essere inviato per conoscenza alle Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Le domande per l'assegnazione, conformi alle modalità previste nel bando di cui al successivo art. 8, devono riguardare un solo posteggio nel bando e devono pervenire nei 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul Bollettino regionale, nel caso il trentesimo giorno sia festivo, entro il primo giorno feriale successivo. A tal fine fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è presentata a mano.

ART.8

CONTENUTI DEL BANDO

1. Il bando di cui al precedente art. 7 deve contenere:
 - a) indicazione dei posteggi da assegnare con relative dimensioni, separatamente anche i posteggi riservati ai produttori agricoli
 - b) giorni di svolgimento delle fiere
 - c) strutture di vendita ammesse o eventualmente richieste
 - d) eventuale ammissione di parcheggio del mezzo nel posteggio
 - e) criteri per la formazione della graduatoria di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento

ART.9

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEI NON TITOLARI DI CONCESSIONE DECENNALE

1. Gli operatori non titolari di posteggio che intendono partecipare alla Fiera, con occupazione temporanea di posteggi liberi, devono :

- a) essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - b) presentare richiesta al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, ovvero, nel caso in cui tale giorno coincida con una giornata festiva, entro il primo giorno feriale successivo. A tal fine fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano.
 - c) presentare una domanda per ogni singola manifestazione.
2. Almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della fiera, i competenti servizi provvedono alla formazione di apposita graduatoria di ammissione alla fiera stessa e ne curano la pubblicazione all'Albo Pretorio, dando comunicazione agli interessati del numero di posteggio assegnato.
 3. La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio, è data dal maggior numero di presenze effettive sempre che riferibili ad una unica autorizzazione.
 4. In caso di parità di presenze si considera la maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa debitamente documentata.
 5. Le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità.
 6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della L.R. 12/99, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale legge (30/6/1999), la mancata presenza per tre anni consecutivi alla fiera, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate.
 7. Gli operatori che hanno presentato la domanda di cui al 1° comma fuori dei termini o che non hanno presentato la domanda, saranno ammessi a partecipare alla Fiera, secondo le modalità previste al successivo art.10.
 8. L'operatore già titolare di concessione di posteggio nella fiera, può presentare domanda per la partecipazione alla medesima con un secondo posteggio, nei modi previsti dal presente articolo, ma non può far valere le presenze effettive che gli hanno consentito di ottenere l'autorizzazione di tipo a) e la concessione decennale del posteggio.

ART.10
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI O
COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. L'operatore assegnatario di posteggio che non sia presente nel giorno di svolgimento della fiera, entro l'orario prefissato dall'apposita ordinanza sindacale, è considerato assente e conseguentemente il relativo posteggio non occupato viene assegnato ad altro operatore presente all'orario prefissato.
2. Le assegnazioni dei posteggi vengono concesse agli operatori muniti di autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, ex D.Lgs. 114, art. 28 comma 1 lett. a) e b), con le seguenti modalità :
 - a) in via prioritaria ad esaurimento della graduatoria di cui al precedente art.9;
 - b) in subordine, a coloro che hanno presentato domanda di partecipazione alla fiera fuori dei termini a condizione che le domande stesse pervengano entro la data di pubblicazione della graduatoria (ovvero 10 giorni prima della data di svolgimento della fiera), considerando il maggior numero di presenze effettive alla fiera purchè riferite ad una unica autorizzazione ed, in caso di parità, la maggiore anzianità d'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa debitamente documentata. Le presenze effettive alla fiera sono quelle risultanti da apposita graduatoria depositata agli atti presso il competente Ufficio.
 - c) infine a coloro che non hanno presentato la domanda nei termini di cui sopra, gli eventuali posteggi liberi verranno assegnati considerando il maggior numero di presenze effettive alla fiera purchè riferite ad una unica autorizzazione ed, in caso di parità, la maggiore anzianità d'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa debitamente documentata.
 - d) in caso di ulteriore parità, si applica il sorteggio.
3. I posteggi non occupati destinati ai produttori agricoli vengono assegnati prioritariamente a produttori agricoli sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive alla Fiera.
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività a sensi dell'art. 19 della legge 241/1990;
 - c) in caso di ulteriore parità, si applica il sorteggio.
4. Le presenze effettive alla Fiera sono quelle risultanti da apposita graduatoria depositata agli atti presso il competente Ufficio.

ART.11
REGISTRO DELLA FIERA :
GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E PARTECIPANTI ALLA FIERA

1. Presso il competente Servizio Comunale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria dell'area con l'indicazione numerata dei posteggi e la merceologia consentita alla vendita,
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione,
2. Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio è formulato in base alla:
 - a) maggiore anzianità maturata alla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
 - b) a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa presentata dall'operatore interessato con la modalità dell'autocertificazione.
3. Il registro della graduatoria dei produttori agricoli è formulata in base alla:
 - a) maggiore anzianità maturata alla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
 - b) a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, documentata dall'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 59/63 riferita all'azienda o al dante causa presentata dall'operatore interessato con la modalità dell'autocertificazione.

ART.12
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1. Il Comune prima di trasmettere alla Regione la comunicazione relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate dai concessionari di posteggio della medesima fiera, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre di ciascun anno.
2. Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le miglurie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato ovvero:
 - a) maggiore anzianità dell'attività nella fiera ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa (documentata),
 - b) maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa documentata.
4. Nell'ambito di ciascuna fiera e dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale di posteggi compatibilmente con le dimensioni degli stessi.
5. Gli operatori interessati devono presentare le domande, nel rispetto della vigente normativa sul bollo, congiuntamente indicando il numero identificativi dei posteggi.

ART.13
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. Il posteggio risultante non potrà comunque superare la superficie totale di 80 metri quadrati. Dovrà essere garantita la conservazione degli spazi operativi.
2. E' garantita la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio di chi al comma 1, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza previste per l'area fieristica complessivamente considerata.
3. Con il rilascio della nuova concessione di posteggio, vengono ritirate le precedenti.
4. Nel caso di cui al presente articolo si dovranno equiparare le scadenze delle singole concessioni.
5. E' facoltà dell'operatore mantenere distinte le aree di posteggio ed i relativi titoli autorizzatori.

ART.14
SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della concessione del posteggio e della autorizzazione amministrativa, sempre che venga rispettato quanto previsto dal D. Lgs. 114/1998 e dalla L.R. 12/1998.
2. A seguito del trasferimento di cui al comma precedente, il subentrante, presentata domanda di voltura al Comune, può continuare l'attività senza alcuna interruzione ed acquisisce il trasferimento delle presenze, l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività relativamente al commercio su area pubblica.
3. In caso di trasferimento per causa di morte, la domanda di reintestazione deve essere presentata entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione. Il subentrante può richiedere per lo stesso periodo la sospensione .

ART.15
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'autorizzazione e conseguentemente la relativa concessione del posteggio è revocata:
 - ♦ a seguito di perdita, da parte dell'operatore, dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998;
 - ♦ qualora non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio, salvo proroga da richiedersi dall'interessato per comprovata necessità.
2. La concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, sono revocate nelle ipotesi previste dal Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
3. La concessione di posteggio è altresì revocata:
 - ♦ per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni dello stesso secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati, o non contemplati nel bando per l'assegnazione decennale, qualora in essere.
 - nell'ambito dell'area della Fiera o in area limitrofa, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, sempre che non vengano modificati il dimensionamento complessivo della Fiera ed il numero dei posteggi in esso previsti.

L'assegnazione avverrà nel rispetto della graduatoria degli operatori titolari di posteggio di cui all'art. 11 del presente Regolamento senza alcun onere per il Comune.

ART. 16 **CIRCOLAZIONE STRADALE**

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante, a bordo di veicoli, è vietato per motivi di viabilità e sicurezza stradale:
 - Entro il raggio di **mt. 500** dalle zone dove si sta svolgendo la fiera;
 - Nel centro storico del Capoluogo compreso l'anello della Circonvallazione;
 - In qualunque altra via o piazza del territorio comunale in cui non esistono aree al di fuori della sede stradale che consentono la sosta in condizioni di sicurezza, del veicolo utilizzato dal commerciante e degli eventuali clienti.
2. Nelle zone dove si svolge una fiera è vietata qualsiasi forma di commercio in forma itinerante.

ART. 17 **SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte, devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area della fiera purchè nello spazio del posteggio, se concesso.
3. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
4. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 18 **MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA**

1. Pena l'esclusione temporanea dalla fiera e le sanzioni previste, l'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo e la ricevuta del COSAP.
2. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sulla stessa fiera più di due posteggi .
3. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione .
4. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
5. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e

- che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
7. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
 8. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto ad eccezione di audiovisivi purchè non arrechino disturbo agli altri operatori.
 9. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
 10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
 11. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.
 12. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
 13. Durante lo svolgimento della fiera il commerciante è tenuto a mantenere un comportamento idoneo alla attività posta in essere e ad evitare manifestazioni di inciviltà nei confronti degli addetti alla vigilanza, della clientela o di altri commercianti.

ART. 19
NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
4. **L'operatore dovrà detenere sul posteggio (sia del settore merceologico alimentare sia del settore merceologico non alimentare) un estintore a polvere di almeno Kg. 3 o, in alternativa, due estintori per complessivi Kg. 3 almeno, omologati e regolarmente revisionati.**

ART. 20
RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO

1. In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi della fiera, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di cui all'art. 11 e nell'ambito del medesimo settore merceologico se individuato. Si ha la ristrutturazione totale qualora il numero dei posteggi interessati allo spostamento sia maggiore al 50% del totale dei posteggi.
2. In caso di ristrutturazione o spostamento totale dell'area, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all'art. 8 e nell'ambito del settore merceologico.
3. **In caso di forza maggiore, per le manifestazioni culturali promosse dall'Amministrazione o per motivi di pubblico interesse, l'area della fiera, tutta o**

in parte (ovvero singoli posteggi), può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. La Polizia Municipale individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento.

ART. 21
SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98, le violazioni al presente Regolamento sono punite ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale nr.51 Del 01/08/01, con la procedura di cui alla Legge n. 689/81 e successive modificazioni.
2. Il mancato pagamento di tributi e canoni locali, entro 90 giorni dalla scadenza di ogni singola rata prevista dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 c.7 della L.R.12/99 (ConSORZI fra operatori) o altri soggetti esterni ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, oltre alle previste sanzioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

ART.22
NORME TRANSITORIE

1. Gli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni di una fiera nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della L.R. n. 12/99 possono presentare domanda per ottenere l'autorizzazione e la relativa concessione decennale per il posteggio utilizzato non oltre il termine di 6 mesi decorrenti dal 1° giorno del mese successivo quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Si riterranno valide comunque le domande eventualmente pervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nel caso di utilizzo di diverso posteggio nelle tre edizioni suddette, l'assegnazione avverrà nel rispetto della graduatoria di cui all'art. 11 del presente regolamento.

ART. 23
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

1. Ai Consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51% degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di una fiera, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di fiera, sulla base di un apposito schema di convenzione che, nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte del Comune con successivo e separato provvedimento.